

A tutti i Comuni della Regione Lombardia -
Comuni della Provincia di Como

LORO SEDI

Oggetto : Provvedimenti regionali per il miglioramento della qualità dell'aria

Come ogni anno, a partire dal 1° ottobre, entreranno in vigore i provvedimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e al miglioramento della qualità dell'aria disposti dalle dd.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09, n. 2578/14 e 7095/17 con le modifiche introdotte dalle disposizioni attuative dell'Accordo del bacino Padano sottoscritto da Regione Lombardia con le regioni Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e il Ministero dell'Ambiente il 9 giugno 2017 e dalla recente d.G.R. n. 449 del 2 agosto 2018 che ha approvato l'aggiornamento del PRIA 2018.

In relazione alle nuove disposizioni si invitano tutti i Comuni a dare la massima diffusione delle informazioni ai cittadini e ad accompagnarli con una graduale sensibilizzazione al loro rispetto.

La nuova disciplina e tutta la documentazione è disponibile sul sito internet di Regione Lombardia riportato in calce alla presente lettera.

Allo stesso indirizzo internet è disponibile la suddivisione dei Comuni nelle Fascie 1 o 2 del territorio regionale ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alla circolazione dei veicoli.

1. Misure strutturali permanenti per la limitazione del traffico veicolare

a. AUTOVEICOLI EURO 0 BENZINA E DIESEL ED EURO 1 E 2 DIESEL

A partire dal 1° ottobre 2018 sono estese a tutto l'anno le limitazioni permanenti per gli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel e Euro 1 e 2 diesel. Pertanto le limitazioni per queste tipologie di veicoli si applicano:

- dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali)
- dalle ore 7,30 alle ore 19,30

Referente per l'istruttoria della pratica: Elisabetta Buganza Tel. 02/6765.8305

- dal 1 gennaio al 31 dicembre, a partire dal 1 ottobre 2018

nei Comuni di **Fascia 1 e Fascia 2** della Lombardia.

b. AUTOVEICOLI EURO 3 DIESEL

A seguito delle nuove disposizioni introdotte dall'Accordo del bacino Padano sottoscritto da Regione Lombardia con le regioni Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e il Ministero dell'Ambiente il 9 giugno 2017 e dall'aggiornamento del PRIA 2018 (d.G.R. n. 449/18) sono modificate le limitazioni permanenti per gli autoveicoli Euro 3 diesel. In particolare le limitazioni per queste tipologie di veicoli si applicano:

- dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali)
- dalle ore 7,30 alle ore 19,30
- dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, a partire dal 1 ottobre 2018

nei Comuni di **Fascia 1** e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2 (Comuni di **Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese**).

c. MOTOCICLI E CICLOMOTORI A DUE TEMPI

Per i motocicli e ciclomotori a **due tempi Euro 0** vige il divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale (tutto l'anno, 24 ore su 24).

Le limitazioni per motocicli e ciclomotori a **due tempi Euro 1** si applicano:

- dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali)
- dalle ore 7,30 alle ore 19,30
- dal 1 ottobre fino al 31 marzo di ogni anno

nei Comuni di **Fascia 1**.

Sono **esclusi** dal fermo della circolazione:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione (solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas);
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore



di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva Euro 5 diesel per quella data categoria di veicolo);

- veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del D.lgs. n. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.lgs. 285/1992;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con delibera di Giunta regionale n. 4924 del 15/06/2007, con delibera di Giunta regionale n. 6418 del 27/12/2007, e con delibera di Giunta regionale n. 9958 del 29/07/2009;
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 - autovetture targate CD e CC.

Sono altresì **derogati** dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;



- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

In relazione a quanto stabilito i Comuni dovranno segnalare le limitazioni con idonea cartellonistica, in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada. Ponendo la segnaletica in corrispondenza di ogni segnale di "inizio centro abitato" è possibile garantire la più ampia informazione e copertura del territorio comunale soggetto alle limitazioni della circolazione.

In relazione al verificarsi di eventi imprevisi e eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale – quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale - potrà essere disposta da Regione Lombardia la sospensione del provvedimento di fermo della circolazione.

La **sanzione** prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell'art. 27 della Legge regionale n. 24/06.

I **controlli** per la verifica del rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni regionali il numero di controlli da effettuare ogni anno, in ogni Comune, è pari ad un target ottimale del 5% dei veicoli immatricolati nel territorio comunale di riferimento. Tali controlli andranno



rendicontati annualmente a Regione Lombardia al termine della stagione termica invernale.

I Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.

Rimangono in vigore anche le **misure temporanee omogenee** di limitazione da attuarsi al verificarsi di periodi di protratto superamento degli inquinanti in atmosfera. Maggiori dettagli circa le modalità di attuazione delle misure temporanee e sui Comuni aderenti sono fornite al punto 4.

2. Limitazioni all'utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa

In attuazione di quanto previsto dall'Accordo del bacino Padano sottoscritto da Regione Lombardia con le regioni Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e il Ministero dell'Ambiente il 9 giugno 2017 e dalle dd.G.R. n. 7095/2017 e n. 7696/2018, nonché dalla d.G.R. n.449/18 di aggiornamento del PRIA 2018, è in vigore **su tutto il territorio regionale**:

➤ il **divieto di installazione** di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per le seguenti classi:

- “**tre stelle**”, per i generatori installati dal **1 ottobre 2018** (obbligo di installazione di generatori classificati almeno 3 stelle);
- “**quattro stelle**”, per i generatori installati dal 1 gennaio **2020** (obbligo di installazione di generatori classificati almeno 4 stelle);

➤ il **divieto di utilizzo** di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per le seguenti classi:

- “**due stelle**”, per i generatori in esercizio dal 1 ottobre 2018 (divieto di utilizzo per i generatori classificati 0 o 1 stelle) ;
- “**tre stelle**”, per i generatori in esercizio dall'1.1.2020 (divieto di utilizzo per i generatori classificati 0 o 1 o 2 stelle) ;

➤ l'**obbligo di utilizzo di pellet di qualità** nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW dal 1 ottobre 2018. Il pellet dovrà rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del decreto legislativo n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore.



Le **sanzione** in caso di inosservanza alle suddette disposizioni sono disciplinate dall'art. 27, commi 1, 1 bis, 1 ter, 2, 4, 12, 13, 13 bis e 14 della Legge regionale n. 24/06.

I **controlli** sono effettuati dalle Province - nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti - e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell'ambito delle ispezioni sugli impianti termici. In relazione a quanto previsto dalla normativa vigente, il numero di ispezioni da effettuare annualmente, da parte delle Province o dei Comuni competenti, è pari al 5% degli impianti termici presenti nel territorio di riferimento. Le ispezioni effettuate andranno rendicontate annualmente mediante il Catasto regionale degli impianti termici (CURIT, www.curit.it).

Si richiamano infine le disposizioni regionali in vigore, il cui ultimo aggiornamento è rappresentato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 3965/15, in merito alle regole di installazione, manutenzione e censimento nel catasto regionale CURIT degli apparecchi domestici alimentati a biomassa legnosa.

La **classificazione ambientale** dei generatori di calore (tramite numero di stelle) è definita dal nuovo Regolamento Statale (decreto n. 186 del 7 Novembre 2017) e prevede che i produttori richiedano ad un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore.

I cittadini possono acquisire le informazioni necessarie all'individuazione della classe ambientale del proprio generatore rivolgendosi direttamente alle aziende costruttrici.

3. Disposizioni inerenti la combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali

Relativamente alla **combustione di residui vegetali** si richiama la norma statale vigente (D.LGS n. 152/06 - TUA) che ne prevede il generale divieto rientrando nella disciplina dei rifiuti. Deroghe dall'applicazione di tale disciplina sono stabilite dagli art. 185 e 182, comma 6 bis, del TUA per finalità agricole e tramite processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Le disposizioni regionali introdotte con LR n. 31/08 (come modificata dalla LR n. 38/15) prevedono la possibilità di effettuare la combustione in loco dei piccoli cumuli di tali residui (inferiori a 3 metri steri per ettaro) nei territori dei Comuni posti ad una quota superiore ai 300 m (200 m nel caso di Comunità montane). Nei Comuni posti a quota inferiore vigono le disposizioni stabilite dalla d.G.R. n. 7095/2017 che prevedono **il divieto di combustione dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno**.

La combustione in loco di residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli può essere eseguita **solo in alcuni limitati casi, previa comunicazione al Comune** e rispettando specifiche modalità e condizioni indicate dalla deliberazione regionale n. 7095/2017.



4. Misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria

Rimangono in vigore le limitazioni temporanee disposte dalla dGR 7095/2017 nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno. Le disposizioni si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai **30.000 abitanti appartenenti alle Fascia 1 e 2** al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento per più di 4 giorni (1° livello) o per più di 10 giorni (2° livello).

La verifica delle condizioni che determinano l'attivazione o disattivazione dei due livelli viene effettuata nelle giornate di **lunedì e giovedì** (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da altri **Comuni** a titolo di **adesione volontaria**. Per aderire se ne dovrà darne comunicazione a Regione Lombardia, anche ai fini dell'inserimento nell'applicativo informatico per la gestione degli episodi di perdurante accumulo di PM10.

In tutti i casi le misure si attuano previa emanazione di **ordinanza sindacale annuale**, da parte dei Comuni interessati, attuativa del provvedimento regionale.

I dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso l'applicativo informatico "Accordo Aria" pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.L15.regione.lombardia.it) e di ARPA Lombardia (www.arpalombardia.it).

L'applicativo riporta la media per provincia dei dati di PM10 rilevati, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti con "rappresentazione semaforica", lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito regionale al seguente link:

<http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/tutela-ambientale/qualita-dell-aria>

Distinti saluti

Il dirigente

Gian Luca Gurrieri

